

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGLIANESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1965

Modifiche alle leggi 17 febbraio 1958,
n. 59 e 16 luglio 1962, n. 922, relative ai proventi e diritti di cancelleria

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'aprile del 1962, allorchè venne concesso l'assegno integrativo ai funzionari dello Stato non sganciati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie si videro inopinatamente esclusi dalla concessione di tale beneficio.

A nulla valse la considerazione che la categoria dei Cancellieri sotto nessun profilo giuridico poteva ritenersi categoria sganciata, in quanto non godeva di un trattamento giuridico ed economico differenziato ed autonomo rispetto agli altri pubblici dipendenti (non potendosi considerare per tale il beneficio dei proventi, come lo stesso Consiglio di Stato ebbe a pronunziarsi in occasione della concessione dell'indennità di funzione).

Successivamente, ai funzionari di cancelleria e segreteria venne concesso un assegno mensile pari a lire settanta per punto di stipendio. Però i fondi di copertura per tale assegno furono reperiti mediante la cessione all'Erario del 55 per cento dell'importo complessivo dei proventi, che, per legge secolare, detratte alcune trascurabili quote a favore dell'Amministrazione, venivano divisi in parti uguali fra tutti i funzionari giudiziari.

Mentre ciò avveniva per i Cancellieri, altri funzionari (e fra essi gli altri dipendenti dello stesso Ministero di grazia e giustizia)

acquisivano, *de plano*, senza dover rinunciare ad alcunchè, il diritto all'assegno integrativo.

La detrazione del 55 per cento a favore dell'Erario, di cui alla legge n. 922, rappresenta per i Cancellieri una decurtazione notevole sull'intero ammontare dei proventi. A ciò va aggiunto l'assurdo che, mentre l'Erario corrisponde ai Cancellieri il 20 per cento (doppio decimo) sulle somme da essi recuperate per suo conto (decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436), a copertura del rischio che tale servizio straordinario comporta, lo stesso Erario con la legge anzidetta n. 922 riprende ai Cancellieri il 55 per cento sull'anzidetto 20 per cento.

Se quanto meno strana è la decurtazione del 55 per cento sul doppio decimo, ancora più ingiusta appare la decurtazione in pari misura, che si opera sull'aggio corrisposto dalla Cassa previdenza avvocati e procuratori per la vendita delle marche previdenziali che si effettua negli uffici giudiziari, a cura e rischio degli stessi Cancellieri, e sulle somme da questi recuperate per contributi previdenziali iscritti a campione.

Per quanto sopra esposto si propone di devolvere all'Erario il 55 per cento unicamente sui diritti di cancelleria relativi ai

servizi di istituto, con l'esclusione del doppio decimo e dell'aggio corrisposto dalla Cassa nazionale previdenza avvocati e procuratori.

Nessun maggiore onere deriverebbe all'Erario in quanto la perdita prevista per la attuazione delle modifiche proposte per la legge 17 luglio 1962, n. 922, verrebbe largamente compensata con la modifica contestualmente proposta della misura dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59.

A tale proposito è da rilevare che già nel febbraio del 1958 fu avvertita la necessità di rivalutare i diritti di cancelleria in relazione alla svalutazione monetaria allora in atto.

Oggi si impone la necessità di perequare tali diritti al costo dei relativi servizi, di ripristinare il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati, negletto nella legge 17 febbraio 1958, n. 59. Esaminando i diritti percepiti negli uffici giudiziari, si rileva in modo evidente il cospicuo divario esistente fra gli stessi ed i diritti di segreteria percepiti in altri uffici pubblici (a non voler considerare il diverso costo di alcuni atti ricevuti alternativamente dai notai e dai funzionari di cancelleria, come gli atti notori, le rinunzie ad eredità, le accettazioni di eredità col beneficio d'inventario). Non è superfluo ancora evidenziare, esemplificativamente, che mentre il diritto di visura negli uffici finanziari è fissato in lire 250, analogo diritto negli uffici giudiziari è fissato in lire 50 per ciascun anno di ricerca, determinando, in tal modo, un rapporto sfavorevole di 5 a 1.

Tali evidenti squilibri, messi in rilievo per comodità di esemplificazione, non costitui-

scono casi isolati. Basta dare una scorsa a tutta la gamma dei diritti di segreteria, percepiti nei vari settori della pubblica amministrazione, per rilevare come i diritti di cancelleria siano contenuti in limiti comunque inferiori allo stesso costo dei servizi.

All'uopo è opportuno segnalare quanto avviene per il rilascio delle copie conformi: il diritto per ogni pagina è fissato, nelle lettere *c)*, *d)*, del punto 13 della tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, nella misura di lire 25; con successiva legge 28 luglio 1960, n. 777, è stabilita in lire 30 per ciascuna pagina il compenso da corrispondersi al personale straordinario che attende alla formazione di tali copie. Si determina in tal modo la necessità di coprire, mediante storno dalla massa dei proventi, la differenza passiva fra quanto corrispondono le parti e quanto è dovuto al personale di dattilografia.

Si appalesa pertanto opportuno il raddoppio dei diritti di cancelleria ed il ripristino del diritto di urgenza sul rilascio dei certificati per i quali attualmente si percepisce il diritto di lire 100. Relativamente a questa ultima richiesta non è superfluo sottolineare come la formazione di tali atti impegni il funzionario in gravose ricerche, che si protraggono sovente, in relazione al complesso lavoro giudiziario, oltre ogni normale orario di ufficio.

Onorevoli senatori, si raccomanda alla vostra approvazione il presente disegno di legge che vuole costituire un atto di riparazione a favore di una categoria che svolge il proprio lavoro delicato in un particolare settore della vita sociale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i diritti indicati nella tabella approvata con la legge 17 febbraio 1958, n. 59, sono raddoppiati ad eccezione di quelli di copia e di conformità.

Art. 2.

Il punto 14 della tabella dei diritti di cancelleria approvata con legge 17 febbraio 1958, n. 59, è modificato nel modo seguente:

« Diritto di urgenza:

Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13 entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche, nonchè per il rilascio di tutti i certificati indicati nella lettera *b*) numero 4 entro il termine di cinque giorni, e per le vidimazioni di cui ai numeri 10 e 11 entro lo stesso termine di cinque giorni: il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13, 4 lettera *b*) 10 e 11 ».

Art. 3.

I primi due commi dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono così modificati:

« I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, sono così ripartiti:

Dall'ammontare dei predetti diritti, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso le Corti di appello versano il 55 per cento in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il residuo 45 per cento, unitamente alle percentuali di cui all'articolo 2 del decreto

ministeriale 9 aprile 1948, n. 486, articolo 2 della legge 17 febbraio 1958, n. 59 e delle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969 e 7 febbraio 1956, n. 65, è distribuito in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreterie degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali fra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero e al Consiglio superiore della Magistratura, nonché fra i Cancellieri Ispettori ».